



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno **duemiladodici** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
5.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
6.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
7.	GENTILE Riccardo	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
9.	CAPRARO Michele Massimiliano	Consigliere	X	
10.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
11.	VANNICELLI Mario	Consigliere	X	
12.	BOSCARO Massimo	Consigliere		X
13.	TORBAZZI Giancarlo	Consigliere	X	
14.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
15.	FASSINO Marco	Consigliere	X	
16.	PERINO Mario	Consigliere	X	
17.	ALTEA Roberto	Consigliere	X	

Assume la presidenza Il Signor CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale: BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Visti:

- l'articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che:
 - dà facoltà, ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
 - fissa il limite della misura dell'imposta in 5 euro per notte di soggiorno;
 - dispone che il gettito dell'imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché di mantenimento e sviluppo dei servizi pubblici locali;
 - rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina dell'imposta di soggiorno;
 - autorizza i comuni ad adottare gli atti relativi all'istituzione ed alla regolamentazione locale dell'imposta anche nelle more dell'emanazione di detto regolamento;
- l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di tributi propri;
- l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare la lettera f), che pone in capo all'organo consiliare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

Considerato che il Comune di Pianezza, a seguito della drastica riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli dei servizi sinora garantiti e quindi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno, con la quale integrare le risorse a disposizione destinate al finanziamento di politiche di sviluppo del turismo ed alla fruizione di beni culturali e ambientali locali.

Accertato che il Comune di Pianezza è incluso negli elenchi delle località turistiche della Regione Piemonte, così come espressamente indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia di Torino n. 53-11871 del 30/03/2012.

Visto lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Richiamato l'art. 29, comma 16 quater del D.L. 216/11, convertito nella legge n. 14/2012, il quale ha differito il termine dell'approvazione del bilancio esercizio 2012 al 30/06/2012.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di istituire l'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, a decorrere dal 01/07/2012, non potendo attribuirsi efficacia retroattiva ad imposta avente le caratteristiche dell'imposta di soggiorno;
3. Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno, costituito da n. 13 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire che la misura dell'imposta di soggiorno sarà approvata dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012.
5. Di disporre che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Di disporre altresì che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sia inviata ai gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Direttore del Settore Amministrativo e dal Responsabile Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente.

Sentita la relazione introduttiva del Vice Sindaco Virano nel testo sottoriportato:

Può fare anche sorridere che Pianezza applichi l'imposta di soggiorno, perché sul territorio non sono presenti tante attività ricettive. Ma l'istituzione risulta necessaria recuperare risorse da destinare al territorio senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Pianezza è un Comune parzialmente turistico, al suo interno c'è un'area turistica, e ciò costituisce il presupposto dell'istituzione dell'imposta.

Nel regolamento proposto sono indicate le ipotesi di esenzione e in primo luogo quella concernente i residenti del Comune di Pianezza, coloro che pernottano negli ostelli della gioventù, i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie, e poi gli appartenenti alle forze armate e al comando dei vigili del fuoco.

Seguono gli interventi dei consiglieri di seguito riportati

ALTEA

Come riferito nella riunione dei Capigruppo si presume che il gettito della imposta di soggiorno potrebbe essere molto basso.

Ma anche se l'imposizione è minima l'imposta rappresenta un altro balzello, un ulteriore aumento della pressione fiscale. Quindi io non sono favorevole a questo e voterò contrario.

PERINO

Se da un lato non posso che condividere la posizione di Altea perchè si continuano ad applicare balzelli su tutto, dall'altro non essendo l'imposta applicata ai residenti di Pianezza ed essendo di misura assai limitata preannuncio il mio voto favorevole.

TORBAZZI

Su questa delibera anche il gruppo Pianezzaè Ilcentrosinistra" è favorevole, perché riteniamo che comunque sia un modo per reperire risorse da destinare agli investimenti sul territorio .

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Voti contrari n.1

Voti a favore n. 15

(gruppo cons.Pianezz@ttiva

Lista Civica Indipendente:Altea)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto" Approvazione regolamento ed istituzione Imposta di Soggiorno" come sopra trascritta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Guardabascio Gianluca

Pianezza, lì 31/05/2012

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Favarato Luca

Pianezza, lì 31/05/2012

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 29 giugno 2012

il 29 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

- Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IN DATA 10 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)**

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione

Articolo 7 – Versamenti

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare politiche di sviluppo destinate al turismo ed alla fruizione di beni culturali e ambientali locali, è istituita nel Comune di Pianezza l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Pianezza ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Pianezza.

Articolo 3 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - b) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pianezza;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Pianezza;
 - d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
2. L'esenzione di cui al punto c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 6 Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Pianezza sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Pianezza, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questo ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pianezza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Pianezza;
 - b) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Pianezza da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 luglio 2012.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.